

CAMPANELLI

44229/05

29

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Cassazione

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Cassazione in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

6/10/05

SEZIONI VI PENALE

Composta dagli Ill. Sigg.:

SENTENZA

Pres. FRANCESCO ROMANO

Presidente

N. 1614

1. Dott. RAFFAELE LEONASI

Consigliere

2. » LUCIANO DERIU

REGISTRO GENERALE

3. » SAVERIO F. MANNINO

N.

19028/05


4. » ARTURO CORTESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso proposto da MENOZZI WALTER, nato a

Reggio Emilia il 31/12/1975;



avverso ordinanza 4/4/05 del Tribunale di

PERUGIA;



Sentita la relazione fatta dal Consigliere LUCIANO DERIU;

adito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen.

dott. GIANFRANCO VIGLIETTA
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

- 2 -

Udito il difensore, avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso -

OSSERVA

- Con ordinanza ex art. 309 CPP in data 4/4/05, il Tribunale di Perugia confermava il provvedimento 16/3/05 del giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere (autismo sostituita, in seguito, dagli arresti domiciliari) nei confronti di WALTER MENOZZI per i reati di cui ai capi A-B-C dell'imputazione provvisoria (artt. 79, 82, 80, 76 DPR 309/90) commessi in riferimento alla DMT (N-82 metiltriptamina), sostanza riportata nella tabella I di cui all'art. 14 DPR 309/90.

Le contestazioni riguardavano l'attività posta in essere dalla setta religiosa c.d. del "Santo Sacramento", sorta in Brasile e con adepti anche in Europa e in Italia, che proclamava e praticava l'uso di una bevanda, considerata sacra, detta "ayahuasca" (o "Santo Sacramento"), importata dal Brasile e ricavata da alcune piante amazzoniche, nella quale era presente la sostanza fabezzata predetta (DMT).

- Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del Mezzogiorno deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:

- 1) "Violazione dell'art. 606/B-E CPP in relazione allo

- 3 -

art. 73 DPR 309/90": la bevanda "Aghruasen" (una delle amine) era una miscela di diverse piante in infusione (liana "Jagube" e foglie della pianta "calha", ambedue non elencate nelle tabelle DM 27/7/92, né menzionate dall'art. 26/1 DPR 309/90); la lavorazione del prescristo attivo non valeva a rendere stupefacenti le sostanze derivate da piante non insorte in una specifica tabella; il concetto di "manipolazione" era privo di qualunque significato giuridico; era reato solo la condotta di estrazione, che però non risultava realizzata nel caso di specie (in cui non poteva parlarsi né di "preparato" né di "sostanza psicotropa");

2) "Violazione dell'art. 606/B-E CPP in relazione agli artt. 273, 274, 275 CPP": sulle esigenze cautelari erano state espresse argomentazioni apodittiche; la motivazione per reclusionem (con riferimento a potenziali possibilità di espansione del consumo di "Aghruasen") non era riferita a concrete situazioni di fatto; non era stata specificamente esaminata la posizione Menozzi; sarebbe stata sufficiente una misura meno afflittiva;

- All'ordine udienza, il Procuratore generale presso questa Corte e il difensore del ricorrente hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni (qta' situ-

- 4 -

tetrazate in epigrafe) -

MOTIVI DELLA DECISIONE

- L'argomento fondamentale del ricorso, che ha un evidente carattere pregiudiziale, è quello con cui si contesta che la bevanda "Aynhuasen" possa considerarsi una sostanza proibita ai sensi degli artt. 14 e 13 DPR 309/90.

DPR 309/90.

Come è noto, il nostro ordinamento - da prima con la legge 685/75 e poi con il DPR 309/90 - ha rinunciato a dare una definizione direttamente operativa di sostanza stupefacente, ma ha preferito (sulla scia delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia) adottare il c. d. "sistema tabellare", cioè la formazione di apposite liste di sostanze a effetto stupefacente (in numero di sei), alla stregua dei criteri di massima dettati negli artt. 13 e 14 DPR 309/90 e di quelli di cui all'art. 2 della Convenzione di Vienna 21/2/1971.

Secondo tali parametri è "sostanza stupefacente" quella: a) capace di provocare uno stato di dipendenza; b) capace di determinare uno stimolo o una depressione del sistema nervoso centrale, che dia luogo a disturbi della funzione motoria, della facoltà intellettuale, del comportamento o delle emozioni oppure ad allucinazioni.

- 5 -

gli elenchi, ripetutamente modificati e integrati, sono dunque determinanti per l'operatività della disciplina in materia. Al riguardo è stato ritenuto che la inclusione (da parte dell'Autorità amministrativa) delle sostanze stupefacenti nelle tabelle (da I a IV) malgrado un'integrazione necessaria delle norme penali contenute nel DPR 309/90, che sono quindi da considerare come vere e proprie norme penali in bianco, legittime, siccome recanti la definizione del contenuto dell'illecito e i criteri con cui procedere alla integrazione tecnica.

A questa, invece, il Ministero della sanità deve provvedere tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione e di repressione.

La Corte costituzionale, sollecitata in relazione al vecchio canone della "dose media giornaliera" (decisione n. 133/92) ha avuto modo di precisare che l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa delle norme in questione non porrebbe in alcun caso un problema di compatibilità con il precepto costituzionale, ma si dichiarerebbe senza il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto

- 6 -

ministeriale in parola.

Dall'adozione del sistema tabellare le Sezioni Unite di questa corte (sent. 24/6/98, Krems) hanno derivato la conseguenza che il fatto che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di specie possa non superare la c.d. "soglia drogante" in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto; con la conseguenza che l'insiduosità dell'azione, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 73 T.U., va valutata unicamente avuto riguardo al bene oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché della salvaguardia delle giovani generazioni: beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante.

Nell'analizzare la concreta elezione delle tabelle, si riscontra peraltro che esse riportano non solo principi attivi in quanto tali, ma talora anche sostanze vegetali o di origine vegetale contenenti un principio attivo distintamente menzionato. È il caso, ad esempio, delle "foglie di coca" o dell'"opio", previsti come tali (nella Tabella I), indipen-

- 7 -

deintamente dai principi attivi in essi contenuti. Lo stesso dicasi della "catho edulis" (inserita nella tabella II) -

Se tale rilievo si è correttamente tratto la conseguenza che, laddove una sostanza vegetale presente in natura contenga un qualche principio attivo riportato in tabella, non può per questo considerarsi vietata, dovendo invece - all'uopo - essere anch'essa espressamente indicata nell'elenco -

Applicando tale principio, questa Corte ha escluso che la "catho edulis" pur contenendo in sé il principio attivo tabellato "cathina" possa considerarsi in se stessa soggetta alla normativa sanzionatoria (Cass. 23/6/03, Hassan) -

A questo punto, peraltro, si impone una precisazione: quanto appena detto è valido per le sostanze vegetali così come presenti in natura - Laddove, invece, essi trovino di fronte a "preparazioni" contenenti sostanze tabellate, scatta la generale proibizione prevista di cui ai numeri finali delle lettere a) b) c) d) del comma 1 dell'art. 14 T.U., come tale puntualmente riprodotta in calce alle tabelle I, III, IV con l'eccezione delle preparazioni comprese nella tabella V; considerate sicure da rischi di abuso per la ragione di ciò appare chiaro: della presenza

- 8 -

dei principi attivi in sostanze naturali non può essere considerato responsabile nessuno, per esclusivo i casi in cui se ne conosca e se ne sia registrato positivamente un uso nocivo - non possono ricadere nel divieto legislativo -

La "preparazione", invece, presuppone uno specifico intervento umano, intrinsecamente sospetto e, quindi, vietato -

Nell'ordinamento non si rinviene una definizione della "preparazione"; poiché, tuttavia, deve trattarsi del risultato di un'attività, nel quale sia contenuta una sostanza tabellata, è evidente che sarà "preparazione" - rilevante ai fini in discorso - ogni attività umana che abbia come risultato un "prodotto" contenente una sostanza tabellata -

Per evitare, però, il determinarsi di una contraddizione del sistema (atta a intaccare sia il principio tabellare che quello fondamentale di non-plausibilità) è indispensabile che, quando ci si trovi di fronte a processi di mera derivazione da sostanze vegetali presenti in natura, il risultato del "processo" non sia meramente riproduttivo, in riferimento al principio attivo, della situazione quale esiste nella pianta originaria; in altre parole, in questa ipotesi, la "preparazione" - per essere rilevante

- 9 -

ai fini della legge - deve apportare, nel prodotto finale, una incidenza del principio attivo maggiorata (per accresciuta presenza percentuale o altro) rispetto a quella dallo stesso posseduta nell'utilizzo della pianta allo stato naturale, già come tale considerato idoneo a determinare l'inserimento dello stesso in Tabella -

La derivazione in discorso può poi essere operata dalla sola pianta contenente il principio attivo vietato, oppure da questa unitamente ad altre piante (parimenti non tabellate) -

In tale secondo caso, la rilevanza penale del prodotto derivato, risiede nell'indicato surplus di incidenza del principio attivo rispetto a quella presente nella pianta naturale che lo contiene, verosimilmente se tale surplus risulti corrispondente a quello procurato dall'eventuale possibile utilizzo diretto, in contemporanea, delle piante originarie come esistenti in natura - Posto, fuvvero, che lo non antiquandosi dell'utilizzo separato di più piante comporta necessariamente quello del loro possibile utilizzo contestuale, non può ~~essere~~ che considerarsi "non antiquandosi" (a parità di incidenza di principio attivo) anche l'utilizzo del prodotto da esse derivato -

Applicando tali principi alla fattispecie di

- 10 -

causa, deve rilevarsi anzitutto che non assuefa pienamente chiariato come la bevanda "Ayahuasca" venga prodotta. Non è peraltro contestato che alla sua produzione concorrono alcune piante naturali e, in modo preminente, la Llana Tagube (*Banisteriopsis caapi*) e la Rainha (*Psychotrya viridis*) che, allo stato (e fatte salve eventuali future determinazioni dell'autorità ministeriale), non sono presenti in alcuna delle tabelle di sostanze vietate. Nella seconda è contenuta in natura la DMT (*N-Dimetiltriptamina*), costituente un principio attivo riportato nella Tabella I di cui all'art. 14 DPR 309/90; nella prima sono invece contenuti alcaloidi ("armina" e "arminina") atti a potenziare gli effetti della DMT.

Da tale descrizione, contenuta nelle ordinanze impugnate, non si evince - peraltro - in modo univoco se tale potenziamento degli effetti della DMT operi realmente, nei sensi di cui sopra, nella bevanda prodotta.

Considerato che l'individuazione, nel caso di specie, di una sostanza rientrante nei divieti di cui all'art. 73 DPR 309/90, passa necessariamente per la nozione di "preparazione" contenente la DMT, per affermare che la Ayahuasca rientra in tale nozione è necessario.

-11-

alla stregua di quanto sopra rilevato, che si accenti - in base a tutti gli elementi disponibili (nei termini di alta probabilità propri della fase in corso) o che la sua preparazione non consista in un semplice processo "derivativo" da piante naturali (perché in tal caso si troverebbe sicuramente in presenza di un "modello di laboratorio", contenente una sostanza tabellata, e come tale vietata) o che, nel caso opposto, nella bevanda in questione, gli effetti della DMT risultino concretamente potenziati rispetto a quelli presenti nella Roinia naturale, sempreché - in tale ipotesi - il detto potenziamento non si riveli pari a quello procurato dall'eventuale possibile uti-
lizzo contemporaneo, al naturale, delle piante di provenienza -

Perché dalla istruttoria dell'ordinanza impugnata non è dato emulare il compimento chiaro ed esauritivo dell'accertamento illustrato, essenziale per la configurazione stessa del delitto ex art. 73 DPR 309/90 (e, di riflesso, di quelli contestati in atti), e l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito (Tribunale di Perugia), che procederà a nuova deliberazione alla luce dei principi in qua esposti -

Restano assorbiti, ovviamente, gli ulteriori -

di natura di ricorso.

PQM

annullo l'ordinanza impugnata e rinviare per nuovo
esame al Tribunale di Perugia -

Post decesso in Roma il 6 ottobre 2005

IL PRESIDENTE.

IL CONSIGLIERE EST.

(DOTT. FRANCESCO ROMANO)

Alessandro Strig


Francesco Romano

IL CANCELLIERE SUPER CI

Lidia Scalfi

Scalfi

Depositato in Cancelleria



oggi 5 DIC. 2005

IL CANCELLIERE CI SUPER

Scalfi